Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1756.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Maranello (Modena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Maranello (Modena) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:

congegnatore meccanico (triennale);
meccanico motorista (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pub-

blica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 58.200.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione

della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 104. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Maranello (Modena)

N. 1 Sezione per congegnatore meccanico (triennale);
N. 1 Sezione per meccanico motorista (triennale).
per complessive classi n. 6

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	54
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1757.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Saronno (Varese).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Saronno (Varese) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista b. t. (triennale).

2. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alla lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 57.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO
— LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 105. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Saronno (Varese)

N. 1 Sezione per elettricista (triennale);
N. 1 Sezione per congegnatore meccanico (triennale).
per complessive classi n. 6

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 64 settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966, n. 788.

Mutamento della destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato dall'insegnamento di « Ottica » a quello di « Fisica dello spazio » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1235, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di « Ottica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in Firenze il 2 marzo 1966, con la quale viene mutata la destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze - istituito con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1235 - dall'insegnamento di « Ottica » a quello di « Fisica dello spazio ». Con la convenzione stessa vengono, altresì, adeguati al nuovo costo medio i contributi che l'ente finanziatore è tenuto a corrispondere all'Università di Firenze per il mantenimento del posto anzidetto, fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata il 25 luglio 1957, approvata col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1235.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 33. — DI PRETORO

Repertorio n. 582

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze, addì 24 luglio 1957, tra le officine Galileo di Firenze e l'Università degli studi di Firenze per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento dell'« Ottica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di detta Università, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1235 dell'8 novembre 1957.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, addì due del mese di marzo, a Firenze, nell'ufficio del Rettorato dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4, innanzi a me dott. Tullio Gallo, nato a Cognola (Trento) il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo della medesima Università, delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 1° luglio 1950, sono personalmente comparsi:

il prof. Mario Tofani, nato a Livorno il 16 settembre 1901, residente a Firenze, piazza S. Marco, 4, non in proprio ma quale pro-rettore dell'Università degli studi di Firenze, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze in data 20 giugno 1963 (allegato *A*); e il prof. Francesco Scandone, nato a Firenze il 18 giugno 1909, residente a Firenze, via Carlo Bini, 44, non in proprio ma nella sua qualità di direttore delle Officine Galileo s.p.r., delegato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione della Società « Officine Galileo », in data 17 dicembre 1965 (allegato *B*);

Premesso:

Che tra la Società « Officine Galileo » di Firenze e l'Università degli studi di Firenze, rispettivamente rappresentate dall'ing. dott. Giannangelo Sperti, direttore generale della detta Società e il rettore prof. E. Paolo Lamanna, addì ventiquattro del mese di luglio dell'anno 1957, è stata stipulata, per la istituzione di un posto di professore di ruolo, per l'insegnamento dell'« Ottica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della predetta Università, apposita convenzione a rogito del dott. Tullio Gallo, convenzione registrata a Firenze (Atti civili), addì 25 luglio 1957, al n. 1347, volume 554, gratis;

Che con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 28 ottobre 1963 il prof. Giuliano Toraldo di Francia, titolare della cattedra di « Ottica » è stato trasferito alla stessa Università di Firenze, a decorrere dal 1° novembre 1963 alla cattedra di Fisica superiore e che pertanto si è reso libero il posto di ruolo convenzionato;

Che la Società « Officine Galileo » con lettera del 22 aprile 1965 ha richiesto che nell'interesse dell'Università degli studi e della Città di Firenze, la convenzione per il posto di ruolo di « Ottica », posto resosi vacante in seguito al trasferimento del titolare ad altro insegnamento, sia destinata ad altra disciplina e propriamente alla « Fisica dello spazio »;

Che la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze con deliberazione in data 18 maggio 1965 ha approvato il cambiamento di denominazione della cattedra di cui alla convenzione sopracitata da « Ottica » a « Fisica dello spazio » (allegato *C*);

Che con lettera 23 agosto 1965, n. 7279, il Ministero della pubblica istruzione ha fatto presente che nel presente atto aggiuntivo dovranno essere aumentati, per adeguarli al nuovo costo medio, i contributi che l'Ente finanziatore è tenuto, ai sensi della convenzione già stipulata, a versare annualmente alla anzidetta Università per il mantenimento del posto;

tutto ciò premesso:

I signori comparenti della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La dizione insegnamento di « Ottica » figurante nella convenzione stipulata a Firenze, addì 24 luglio 1957, rep. n. 443, registrata a Firenze (Atti civili), addì 25 luglio 1957, al n. 1347, vol. 554, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1235 dell'8 novembre 1957, è modificata a tutti gli effetti in insegnamento di « Fisica dello spazio ».

Art. 2.

(che sostituisce gli articoli 2 e 3 della menzionata convenzione)

Le « Officine Galileo » di Firenze si impegnano a versare all'Università medesima in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto di « Fisica dello spazio » e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno i seguenti contributi da destinare al finanziamento del posto di professore di ruolo:

a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguentemente al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 5, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3 (nuovo).

Qualora il costo medio del titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Società « Officine Galileo » di Firenze si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, e in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Società « Officine Galileo » di Firenze si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente e in corrispondenza, la aliquota del 20 % indicata nell'art. 2, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

(che sostituisce l'art. 4 della suaccennata convenzione)

L'Università di Firenze, per l'attuazione di quanto convenuto nel precedente articolo è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Fisica dello spazio ».

L'Università medesima verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 2 (comma *b*) per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

Il comma lettera *b*) viene così sostituito: « se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3 ».

Il comma ultimo viene così sostituito:

« Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso e il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare alla Società « Officine Galileo » di Firenze dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Rimangono ferme e valide tutte le altre clausole indicate negli articoli della citata convenzione del 25 luglio 1957.

Il presente atto è esente da tasse di registro e bollo ai termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi.

Richiesto ho io funzionario rogante ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano e lo dichiarano conforme alla volontà espressami.

Questo atto consta di numero sette facciate e fin qui parte della successiva di numero due fogli di carta libera uso bollo che viene firmato dai comparenti con me funzionario delegato agli atti e contratti della Amministrazione universitaria a forma di legge.

F.to prof. Francesco SCANDONE;
» Mario TOFANI;
» Tullio GALLO.

Registrato a Firenze (atti civili), addì 7 marzo 1966 al n. 278 mod. 71 ME. Esatte L. *gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1966, n. 789.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 98, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola speciale delle comunicazioni sociali.

Scuola superiore delle comunicazioni sociali
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 99.

E' istituita, annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, ai sensi dell'art. 20 lettera *a*) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, una *Scuola superiore delle comunicazioni sociali* che ha lo scopo di specializzare, con adeguata preparazione scientifica, i laureati che intendono dedicarsi ai vari rami delle comunicazioni sociali.

Art. 100.

La durata del corso degli studi della Scuola è di due anni.

Sono titoli di ammissione: la laurea nei vari indirizzi della Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e le lauree in Giurisprudenza, in Scienze politiche, in Economia e commercio.

Art. 101.

Il direttore della Scuola e i docenti vengono nominati dal rettore dell'Università cattolica su designazione del Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia.

I docenti possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti e tra persone di riconosciuta competenza anche fuori dell'ambito dell'Università.

Il Consiglio della Scuola, presieduto dal direttore, si compone di tutti i professori designati a tenere i corsi.

Al direttore spetterà la scelta, fra i docenti, dei responsabili delle singole Sezioni.

Art. 102.

La Scuola rilascia cinque diplomi:

a) diploma in giornalismo;
b) diploma in pubblicità;
c) diploma in critica e tecnica del cinema;
d) diploma in critica e tecnica della radio e della televisione;
e) diploma in critica e tecnica del teatro;

Art. 103.

Le materie istituzionali comuni a tutti i cinque indirizzi sono:

1) Esposizione della dottrina e della morale cattolica (biennale);
2) Psicologia sociale;
3) Sociologia;
4) Storia della letteratura italiana;
5) Storia della chiesa nell'epoca moderna e contemporanea;
6) Storia moderna e contemporanea;
7) Disciplina giuridica della stampa e dei mezzi audiovisivi;
8) Deontologia professionale;
9) Storia dell'arte;
10) Drammaturgia;
11) Dottrina e tecnica del giornalismo (corso generale);
12) Dottrina e tecnica della pubblicità (corso generale);
13) Dottrina e tecnica del cinema (corso generale);
14) Dottrina e tecnica delle trasmissioni radio e TV (corso generale);
15) Dottrina e tecnica del teatro (corso generale).

Gli studenti potranno iscriversi alle materie costitutive della specializzazione prescelta solo dopo aver superato gli esami nelle cinque « dottrine e tecniche » istituzionali (corso generale); essi sceglieranno una specializzazione primaria, in cui conseguiranno il diploma, ed una specializzazione secondaria di cui seguiranno per un anno il corso superiore di dottrina e tecnica.

Art. 104.

Le materie costitutive per conseguire il diploma in giornalismo sono:

1) Dottrina e tecnica del giornalismo (corso superiore) (biennale);
2) Storia del giornalismo;
3) Organizzazione direzionale e redazionale;
4) Tecnica editoriale;
5) Tecnica tipografica.

Gi iscritti che aspirano a conseguire il diploma in giornalismo debbono inoltre scegliere come materie ausiliarie due fra le seguenti:

1) La stampa quotidiana;
2) La stampa periodica;
3) Il rotocalco;
4) La stampa per ragazzi;
5) Le pubblicazioni aziendali;
6) L'ufficio stampa;
7) La stampa tecnica.

Art. 105.

Le materie costitutive per conseguire il diploma in pubblicità sono:

1) Dottrina e tecnica della pubblicità (corso superiore) (biennale);
2) Psicologia della pubblicità;
3) Sociologia della pubblicità;
4) Ricerca di mercato e pubblicità;
5) Organizzazione e pianificazione della campagna pubblicitaria.

Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma in pubblicità debbono inoltre scegliere come materie ausiliarie due fra le seguenti:

1) Pubblicità grafica;
2) Pubblicità cinematografica;
3) Pubblicità radiofonica e televisiva;
4) Pubblicità a stampa.

Art. 106.

Le materie costitutive per conseguire il diploma in critica e tecnica del cinema sono:

1) Dottrina e tecnica del film (corso superiore) (biennale);
2) Storia delle teoriche del cinema;
3) Tecnica delle ripresa e del montaggio;
4) La critica cinematografica;
5) Produzione distribuzione cinematografica.

Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma in critica e tecnica del cinema debbono inoltre scegliere come materie ausiliarie due fra le seguenti:

1) La regia filmica;
2) La critica filmica;
3) Il cinema come sussidio didattico;
4) Musica filmica;
5) Il film scientifico;
6) Il film industriale.

Art. 107.

Le materie costitutive per conseguire il diploma in critica e tecnica della radio e della televisione sono:

1) Dottrina e tecnica della radio (corso superiore) (biennale);
2) Dottrina e tecnica della televisione (corso superiore) (biennale);
3) Programmazione radiofonica;
4) Programmazione televisiva;
5) Musica radiofonica e televisiva.

Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma in critica e tecnica della radio e della televisione debbono scegliere come materie ausiliarie due fra le seguenti:

1) Regia radiofonica;
2) Regia televisiva;
3) Critica radiofonica;
4) Critica televisiva;
5) Radio e T.V. come sussidi didattici.

Art. 108.

Le materie costitutive per conseguire il diploma in critica e tecnica del teatro sono:

1) Dottrina e tecnica del teatro (corso superiore) (biennale);
2) Storia del teatro;
3) Storia della musica teatrale;
4) Composizione drammaturgica;
5) Mimica e dizione.

Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma in critica e tecnica del teatro debbono scegliere come materie ausiliarie due fra le seguenti:

1) Regia teatrale;
2) Critica teatrale;
3) Storia del linguaggio mimico;
4) Architettura teatrale;
5) Scenografia.

Art. 109.

Sono prescritte esercitazioni pratiche presso i vari istituti della scuola.

Art. 110.

Gli esami della Scuola superiore delle comunicazioni sociali sono di profitto e di diploma.

Gli esami di profitto, anche per le materie pluriennali, si svolgono alla fine di ciascun anno.

L'ammissione all'esame di diploma richiede l'aver superato tutti gli esami su tutte le materie istituzionali comuni, sulle materie costitutive del diploma e su due scelte fra le ausiliarie proprie.

Art. 111.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore della Scuola.

Le Commissioni sono composte di tre membri:

dal professore ufficiale della materia, presidente;
da un professore ufficiale di materia affine;
da un libero docente o cultore della materia.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Art. 112.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta su argomento monografico con ricerche personali.

Art. 113.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una Commissione di sette membri scelti tra i docenti della Scuola, nominati dal preside della Facoltà di lettere e filosofia e su proposta del direttore della Scuola.

Ogni commissionario ha a disposizione dieci punti.

Art. 114.

Le tasse e soprattasse della Scuola sono le seguenti:

Tassa di iscrizione	L.	20.000
Tassa di frequenza	»	30.000
Soprattassa esami di profitto	»	10.000
Tassa di diploma	»	10.000
Soprattassa di diploma	»	5.000

Art. 115.

Il numero dei posti viene determinato anno per anno, con decreto del rettore udito il Consiglio della Scuola.

L'ammissione è fatta per concorso su una graduatoria di merito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 37. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **790**.

Soppressione della fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Giustina in Colle, sita in Santa Giustina in Colle (Padova).

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Giustina in Colle, sita in Santa Giustina in Colle (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 38. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **791**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Pistoia.

N. 791. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Pistoia, con sede in Pistoia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 32. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » (Triennale di Milano), per la quattordicesima esposizione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 dicembre 1962, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » (Triennale di Milano), per la tredicesima esposizione;

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'Ente;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Ente anzidetto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1938;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione per la quattordicesima esposizione triennale;

Viste le designazioni a tal fine formulate, ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge 1° aprile 1949, n. 118;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » (Triennale di Milano) è costituito, per la quattordicesima esposizione, dai signori:

1) Bauer dott. Riccardo;
2) Caccia Dominioni arch. Luigi;
3) Caldara avv. Maria;
4) Gentili dott. Dino;
5) Limido ing. Luigi;
6) Moro dott. ing. Angelo;
7) Ripamonti ing. Camillo;
8) Rossi Attilio;

designati dal comune di Milano.

9) Gazzola prof. Piero;
10) Michelucci prof. Giovanni;

designati dal Ministro della pubblica istruzione.

11) Gardella prof. arch. Ignazio;
12) Valle prof. dott. ing. Cesare;

designati dal Ministero dei lavori pubblici.

13) De Carli prof. arch. Carlo;
14) Mercanti dott. Mauro;

designati dal Ministero dell'industria e del commercio.

15) Mochi dott. Marcello;

designati dal Ministero degli affari esteri.

16) Zevi arch. prof. Bruno;

designato dal Consiglio nazionale degli architetti.

17) De Poli prof. Paolo;

designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza degli artigiani.

18) Balzardi prof. Angelo;

designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza degli artisti.

19) Reggiori prof. arch. Ferdinando;

designato dall'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.

Art. 2.

Il dott. Dino Gentili è nominato presidente del predetto Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1966
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 268

(7596)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1966.

Istituzione in Canadà delle Agenzie consolari in Trail, Calgary e Edmonton alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Vancouver.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decretc 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico:

Sono istituite in Canadà alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Vancouver le seguenti Agenzie consolari:

Trail, Calgary e Edmonton.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1966
Registro n. 250, foglio n. 19

(7407)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1966.

Istituzione di Agenzie consolari in Liestal, la Chaux-de-Fonds e St. Moritz (Svizzera).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Liestal (Svizzera) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Basilea.

Art. 2.

E' istituita in La Chaux-de-Fonds (Svizzera) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Berna.

Art. 3.

E' istituita in St. Moritz (Svizzera) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Coira.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1966
Registro n. 250, *foglio n.* 16

(7401)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1966.

Modifiche agli articoli 7, 8 e 20 del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti e aggiunta dell'art. 20-bis.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 4 agosto 1961, con il quale sono state ratificate le deliberazioni — adottate il 14 febbraio 1960 e il 19 novembre 1960 — del Consiglio nazionale dell'Ente predetto, concernenti il regolamento dell'attività statutaria dell'Ente stesso, successivamente modificato con decreto ministeriale 6 agosto 1962;

Visto l'estratto del verbale della riunione tenuta dal suddetto Consiglio nazionale il giorno 28 marzo 1965, nel corso della quale sono state deliberate modifiche agli articoli 7, 8 e 20 del sopraindicato regolamento;

Viste le deliberazioni in data 29 dicembre 1965 e 14 luglio 1966, con le quali, in virtù del mandato conferito dal Consiglio nazionale, il presidente dell'Ente predetto ha introdotto le modifiche suggerite da questo Ministero su conforme parere del Consiglio di Stato;

Ritenuta la opportunità di approvare le modifiche al citato regolamento;

Decreta:

E' ratificata l'allegata deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, adottata in data 28 marzo 1965, per effetto della quale sono stati modificati gli articoli 7, 8 e 20 del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente ed è stato introdotto l'articolo 20-*bis*, nel testo adottato con deliberazione del presidente dello stesso Ente, datata 14 luglio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1966

Il Ministro: BOSCO

(7490)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.

Ripartizione delle attribuzioni tra i vari servizi e divisioni di ciascuna Direzione generale del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO

Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 1966, concernente la ripartizione tra le Direzioni generali delle attribuzioni del Ministero;

Considerata l'opportunità di ripartire tra vari servizi le competenze di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Le attribuzioni delle Direzioni generali del Ministero sono ripartite nel modo appresso indicato:

DIREZIONE GENERALE PER GLI ACCORDI COMMERCIALI

Ufficio del direttore generale.

SERVIZIO I

Divisione I

Trattazione dei problemi inereni l'attuazione del Trattato di Roma e l'elaborazione della politica commerciale comune della C.E.E. - Questioni concernenti la attuazione della politica agricola comune - Rapporti economico-commerciali con: Paesi della C.E.E. (Belgio-Lussemburgo, Francia, Repubblica Federale di Germania, Paesi Bassi); Principato di Monaco; San Marino - Rapporti economico-commerciali con gli Stati africani e Malgascio associati « SAMA »: Alto Volta; Burundi; Camerun; Ciad; Congo (Brazzaville) Congo (Kinshasa); Costa d'Avorio; Dahomey; Gabon; Malì; Mauritania; Niger; Nigeria; Repubblica centroafricana; Repubblica Malgascia; Ruanda; Senegal; Somalia; Togo - Rapporti tra i suddetti Paesi e la C.E.E.

Divisione II

Rapporti economico-commerciali con: Andorra; Austria; Cipro; Grecia; Liechtenstein; Malta; Portogallo e territori d'oltre mare; Spagna e territori d'oltre mare; Svizzera; Turchia - Rapporti tra i suddetti Paesi e la C.E.E. (con particolare riguardo agli Accordi di associazione).

Divisione III

Rapporti economico-commerciali con: Danimarca; Finlandia; Irlanda; Islanda; Norvegia; Regno Unito e territori dipendenti; Svezia - Rapporti tra i suddetti Paesi e la C.E.E.

SERVIZIO II

Divisione IV

Orientamento della politica commerciale nei confronti dei Paesi in via di sviluppo - Trattazione di tali problemi ed in genere di quelli di politica economica in seno alle Organizzazioni internazionali multilaterali (ONU-OCSE-UNCTAD).

Divisione V

Rapporti economico-commerciali con i Paesi della America Latina: Argentina; Bolivia; Brasile; Cile; Colombia; Costarica; Cuba; Equador; El Salvador; Giamaica; Guatemala; Guyana (ex brit.); Haiti; Honduras;

Messico; Nicaragua; Panama; Paraguay; Perù; Repubblica Dominicana; Trinidad e Tobago; Uruguay; Venezuela - Rapporti tra i suddetti Paesi e la C.E.E.

Divisione VI

Rapporti economico-commerciali con i Paesi dell'Africa, diversi da quelli associati alla C.E.E.: Algeria; Egitto; Etiopia-Eritrea; Gambia; Ghana; Guinea; Kenia; Liberia; Libia; Malawi; Marocco; Sierra Leone; Sudan; Tanzania; Tunisia; Uganda; Unione Sudafricana; Zambia - Rapporti tra i suddetti Paesi e la C.E.E.

Divisione VII

Rapporti economico-commerciali con i Paesi dell'Asia (eccetto quelli a commercio di Stato): Afganistan; Arabia Saudita; Bahrein; Birmania; Bhutan; Nepal; Cambogia; Ceylon; Corea; Costa dei Pirati; Filippine; Formosa; Giappone; Giordania; India; Indonesia; Irak; Iran; Israele; Kalba; Kuwait; Laos; Libano; Maldive; Malaysia; Muscat; Oman; Pakistan; Qatar; Singapore; Siria; Thailandia; Vietnam del Sud; Yemen - Rapporti tra questi Paesi e la C.E.E.

SERVIZIO III

Divisione VIII

Rapporti economico-commerciali con: Bulgaria; Cecoslovacchia; Germania orientale; Polonia; Romania; Ungheria; U.R.S.S. - Trattazione dei problemi inerenti questi Paesi in seno all'ONU, all'OCSE ed alla NATO.

Divisione IX

Rapporti economico-commerciali con: Albania; Cina popolare; Corea del Nord; Mongolia; Vietnam del Nord - Rapporti economico-commerciali con la Jugoslavia - Rapporti con le Organizzazioni internazionali per i problemi inerenti i suddetti Paesi.

SERVIZIO IV

Divisione X

Problemi inerenti i Trattati di commercio e navigazione - Trattazione dei problemi relativi agli accordi tariffari su base multilaterale - Rapporti con il GATT - Rappresentanza italiana alle Parti contraenti del GATT - Accordi internazionali sui prodotti di base ed emanazione delle relative norme di applicazione - Rapporti con la FAO.

Divisione XI

Rapporti economico-commerciali con Canadà e U.S.A. - Rapporti economico-commerciali con Australia e Nuova Zelanda - Rapporti tra i suddetti Paesi e la C.E.E.

SERVIZIO V

Divisione XII

Trattazione dei problemi relativi all'attuazione della C.E.C.A. e dell'EURATOM - Gestione della Tariffa doganale comune della C.E.E. - Questioni inerenti regolamenti e disposizioni in materia doganale - Trattazione di tali problemi nelle varie sedi internazionali.

Divisione XIII

Trattazione in sede nazionale e internazionale dei problemi e della legislazione in materia di difesa commerciale - Segreteria del Comitato interministeriale « anti dumping » - Bollettino di legislazione doganale.

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

Ufficio del direttore generale.

SERVIZIO I

Divisione I

Studio e predisposizione delle misure legislative e regolamentari riguardanti la materia valutaria. Problemi connessi con l'andamento della bilancia dei pagamenti e le riserve valutarie - Accordi di Bretton Woods - Questioni relative alla assicurazione crediti all'esportazione, compresa l'armonizzazione dei sistemi assicurativi nazionali in sede C.E.E. - Determinazione delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, numero 586 - Questioni valutarie relative al Trattato di Pace ed alla NATO - Acquisto di immobili in Italia da parte di Stati esteri.

Divisione II

Questioni connesse con l'organizzazione dei pagamenti su base multilaterale - Esame delle questioni di carattere valutario trattate in seno ad Organizzazioni internazionali, e conseguenti rapporti con CEE, CECA, EURATOM, OCSE, GATT, ECE, UNCTAD, FAO, UNESCO, ecc.

SERVIZIO II

Divisione III

Questioni generali riguardanti: predisposizione e negoziazione di accordi di pagamento e concorso nella negoziazione di accordi bilaterali commerciali, di cooperazione ed assistenza economica e tecnica e di emigrazione ,limitatamente ai problemi di carattere valutario - Operazioni speciali anche collegate a manifestazioni fieristiche internazionali - Predisposizione di autorizzazioni di esportazioni con pagamento difforme da quello previsto - Esportazioni in conto commissione e in conto deposito - Disciplina dei pagamenti anticipati e posticipati nonchè dei finanziamenti connessi ad operazioni di esportazione - Operazioni a termine su borse merci internazionali - Linee di credito bancarie in favore di banche dell'estero - Commercio di transito, ogni attività di intermediazione, depositi franchi e punti franchi - Problemi valutari connessi con l'esportazione di navi ed aerei e predisposizione delle relative autorizzazioni valutarie - Relativamente alle predette materie, questioni particolari concernenti i rapporti con i Paesi dell'Europa.

Divisione IV

Rapporti con i Paesi delle Americhe, relativamente alle materie di cui alla Divisione III.

SERVIZIO III

Divisione V

Rapporti con i Paesi dell'Africa, relativamente alle materie di cui alla Divisione III.

Divisione VI

Rapporti con i Paesi dell'Asia e dell'Oceania, relativamente alle materie di cui alla Divisione III.

SERVIZIO IV

Divisione VII

Problemi generali e particolari concernenti gli accordi italo-americani riguardanti i surplus agricoli e materie analoghe - Finanziamenti IMI - ERP e IMI -

Eximbank - Acquisti di Stato - Predisposizione di autorizzazioni di importazione con pagamento difforme da quello previsto - Operazioni franco valuta - Disciplina dei pagamenti anticipati e posticipati, nonchè dei finanziamenti, connessi ad operazioni di importazione - Linee di credito di banche dell'estero in favore di banche residenti - Temporanea importazione ed esportazione - Disciplina dei conti autorizzati in divisa e dei conti speciali e relative autorizzazioni - Problemi valutari connessi con la navigazione marittima ed aerea e autorizzazioni valutarie per l'acquisto e l'utilizzazione di navi e di aerei - Noli e bunkeraggi marittimi ed aerei - Botteghe di bordo, uffici cambio a bordo e materie connesse - Problemi valutari connessi con il settore delle assicurazioni e predisposizione delle relative autorizzazioni.

Divisione VIII

Questioni valutarie relative alla cinematografia - Predisposizione delle autorizzazioni concernenti le compensazioni valutarie - Problemi connessi al turismo, allo sport ed agli spettacoli, e predisposizione delle relative autorizzazioni - Questioni relative alla proprietà intellettuale - Invio di banconote e di monete italiane all'estero e circolazione all'estero di libretti di risparmio al portatore e di assegni in lire a carico dell'Italia - Servizi postali, vaglia internazionali e libretti fruttiferi.

Divisione IX

Problemi valutari connessi con gli investimenti di capitali esteri in Italia ed italiani all'estero - Assunzione di partecipazioni finanziarie all'estero - Concessioni di prestiti finanziari all'estero e da parte dell'estero - Emissioni all'estero di titoli italiani obbligazionari - Acquisto di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e movimento di tali titoli di pertinenza di residenti - Questioni concernenti atti di disposizione tra residenti e non residenti di titoli azionari o obbligazionari stilati in lire - Fideiussioni in favore dell'estero - Infrazioni valutarie.

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI

Ufficio del direttore generale.

SERVIZIO I

Divisione I

Formazione dei programmi di sviluppo delle esportazioni nel quadro della programmazione economica nazionale - Partecipazione alle attività di coordinamento per la definizione e la attuazione delle indicazioni programmatiche relative allo sviluppo degli scambi - Studio e valutazione delle attività e misure volte a facilitare i traffici commerciali con l'estero.

Divisione II

Studio della politica seguita, dell'organizzazione attuata e della legislazione adottata dai principali Paesi esteri per promuovere ed indirizzare lo sviluppo delle esportazioni - Elaborazione delle direttive generali che l'ICE deve seguire nello svolgimento dei suoi compiti promozionali degli scambi - Elaborazione delle istruzioni di carattere generale agli Uffici commerciali all'estero e studio dei problemi riguardanti l'organizzazione della rete commerciale italiana all'estero - Questioni di carattere generale concernenti le Camere di commercio italiane all'estero.

SERVIZIO II

Divisione III

Studio, programmazione e attuazione delle iniziative e delle manifestazioni aventi carattere promozionale nei riguardi di: Paesi della Comunità Economica Europea (Belgio-Lussemburgo; Francia; Repubblica Federale di Germania; Paesi Bassi); Principato di Monaco; San Marino - In particolare, indagini di mercato; missioni all'estero, generali e di settore, di operatori commerciali italiani e visite in Italia di operatori commerciali stranieri; organizzazione di mostre, esposizioni ed altre simili manifestazioni all'estero, generali e di settore; partecipazione italiana a fiere, mostre, esposizioni e simili manifestazioni, generali e di settore, organizzate da Paesi esteri; pubblicità e propaganda dei prodotti italiani per mezzo della stampa estera; distribuzione all'estero di pubblicazioni, documentari, incisioni, ecc.; regolamentazione, vigilanza, concessione di contributi, ecc. alle Camere di commercio italiane all'estero e rapporti con le Camere di commercio italo-straniere in Italia; organizzazione di convegni, conferenze, ecc. aventi per fine lo studio dei problemi relativi allo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche e finanziarie con i Paesi di competenza; studio delle possibilità di stipulazione di intese di cooperazione economica, industriale e tecnica con i Paesi di competenza, agli effetti dell'espansione delle esportazioni italiane.

Divisione IV

Come per la Divisione III, nei riguardi dei Paesi del Nord Europa: Danimarca; Finlandia; Irlanda; Islanda; Norvegia; Regno Unito; Svezia.

Divisione V

Come per la Divisione III, nei riguardi degli altri Paesi dell'Europa occidentale: Andorra; Austria; Cipro; Grecia; Liechtenstein; Malta; Portogallo; Spagna; Svizzera; Turchia.

SERVIZIO III

Divisione VI

Come per la Divisione III, nei riguardi dei seguenti Paesi dell'Europa orientale: Bulgaria; Cecoslovacchia; Germania orientale; Jugoslavia; Polonia; Romania; Ungheria.

Divisione VII

Come per la Divisione III, nei riguardi dei seguenti Paesi dell'Europa orientale e dell'Asia: Albania; Cina popolare; Corea del Nord; Mongolia; U.R.S.S.; Vietnam del Nord.

SERVIZIO IV

Divisione VIII

Come per la Divisione III, nei riguardi dei Paesi del Nord America (Canadà; U.S.A.), dell'Australia, della Nuova Zelanda e degli altri Paesi dell'Oceania.

Divisione IX

Come per la Divisione III, nei riguardi dei Paesi dell'America latina: Antille britanniche, francesi e olandesi; Argentina; Bahamas; Bermude; Bolivia; Brasile; Cile; Colombia; Costarica; Cuba; El Salvador; Giamai-

ca; Guatemala; Guyana ex britannica; Guyana francese e Guyana olandese; Haiti; Honduras; Messico; Nicaragua; Panama; Paraguay; Perù; Porto Rico; Repubblica Dominicana; Trinidad e Tobago; Uruguay; Venezuela.

SERVIZIO V

Divisione X

Come per la Divisione III, nei riguardi dei Paesi dell'Africa settentrionale e dell'Asia occidentale: Aden; Algeria; Arabia Saudita; Bahrein; Canarie; Capo Verde; Costa dei Pirati; Giordania; Irak; Iran; Israele; Kalba; Kuwait; Libano; Libia; Marocco; Mauritania; Muscat; Oman; Qatar; Rau-Egitto; Sahara Spagnolo; Siria; Sudan; Tunisia; Yemen.

Divisione XI

Come per la Divisione III, nei riguardi degli altri Paesi dell'Africa: Alto Volta; Angola; Basutoland; Beciuania; Burundi; Camerun; Comore; Ciad; Congo (Brazzaville); Congo (Kinshasa); Costa d'Avorio; Dahomey; Etiopia-Eritrea; Gabon; Gambia; Ghana; Guinea; Guinea Portoghese; Guinea Spagnola; Kenya; Liberia; Madacascar; Malawi; Malì; Maurizio; Mozambico; Niger; Nigeria; Repubblica Centrafricana; Rhodesia del Sud; Riunione; Ruanda; Senegal; Seychelles; Sierra Leone; Somalia; Somalia francese; Swaziland; Tanzania; Togo; Uganda; Unione Sudafricana.

Divisione XII

Come per la Divisione III, nei riguardi degli altri Paesi dell'Asia: Afganistan, Bhutan e Nepal; Birmania; Borneo britannico; Cambogia; Ceylon; Corea del Sud; Filippine; Formosa; Giappone; Hong Kong; India; Indonesia; Laos; Macao; Malaysia; Maldive; Pakistan; Singapore; Thailandia; Timor; Vietnam del Sud.

DIREZIONE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI

Ufficio del direttore generale.

SERVIZIO I

Divisione I

Questioni di carattere generale concernenti la disciplina delle importazioni e delle esportazioni - Autorizzazioni generali alla importazione ed alla esportazione di merci - Concorso nella predisposizione degli accordi commerciali e dei regolamenti C.E.E. - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni particolari - Servizio statistico - Stralcio questioni riguardanti gli aiuti americani - Rapporti con il CIP - Segreteria del Comitato consultivo per i tessili, la confezione e l'Alta moda - Iniziative riguardanti l'Alta Moda - Realizzazione di materiale pubblicitario.

Divisione II

Iniziative intese a richiamare operatori esteri a manifestazioni italiane - Qualificazione e valorizzazione del prodotto italiano - Controlli qualitativi all'esportazione - Organizzazione di Convegni e riunioni - Contingenti fieristici - Recuperi di bordo - Questioni relative ai regimi speciali, alle regolamentazioni, formalità e procedure amministrative inerenti al commercio internazionale, nonchè alla concorrenza internazionale.

SERVIZIO II

Divisione III

Studio della situazione produttiva, di commercializzazione, di consumo e di scambio, relativa ai prodotti agricolo-alimentari compresi nei capitoli della Tariffa doganale 1-9; 12; 15-16; 20-21; 24 (bestiame, carni, pesci, uova, lattiero-caseari, conserve animali, prodotti ortofrutticoli ed agrumari, caffè, the, grassi ed olii, tabacchi, preparazioni alimentari). - Studio dell'evoluzione degli analoghi settori produttivi esteri - Identificazione e trattazione delle misure all'importazione volte alla tutela della produzione italiana (prezzi minimi, ecc.) - Rilascio delle autorizzazioni d'importazione e di esportazione - Ripartizione dei contingenti anche tariffari - Certificati d'importazione e di esportazione per le merci regolamentate in sede C.E.E.

Divisione IV

Come la Divisione III per i prodotti di cui ai capitoli 10-11; 17-19; 22; 23: cereali - residui industrie alimentari ed alimenti zootecnici - cacao - preparazioni a base di cereali - pasticceria - zucchero - alcool - bevande.

SERVIZIO III

Divisione V

Come la Divisione III per i prodotti di cui ai capitoli Tariffa doganale 13; 25; ex 27; 28-36; 38-40; 47-49; 68: materie prime per tinta e per concia, sale, zolfo, terre e pietre, gessi, calci e cementi e loro lavori, combustibili minerali — eccetto materiali C.E.C.A. — Olii minerali, prodotti industrie chimiche ed affini, materie plastiche artificiali, gomma, materie per la carta e sue applicazioni.

Divisione VI

Come la Divisione III per i prodotti di cui ai capitoli Tariffa doganale 14; 41-43; 44-46; 50-63; 64; 65-67; 69-70; 71-72; ex 94; 95-99: materie prime da intreccio ed intaglio, pelli e cuoi, calzature, legno sughero e lavori da intreccio, mobili in legno, ceramica, vetro, tessili abbigliamento ed affini, prodotti vari dell'artigianato e piccole industrie.

Divisione VII

Comitato di coordinamento per il controllo dei materiali strategici - Segreteria N.A.T.O. - M.D.A.P. - Importazioni ed esportazioni di armi e munizioni (cap. 93 Tariffa doganale) - Questioni relative al sistema IC/DV - Rapporti con i Ministeri degli affari esteri e della difesa per l'esportazione di particolari prodotti - Collegamento con il Comitato speciale interministeriale (C.I.S.).

SERVIZIO IV

Divisione VIII

Come la Divisione III per i prodotti di cui ai capitoli Tariffa doganale: 26; ex 27; 73; 74-81; 82-83; minerali mettallurgici, materiali C.E.C.A., ghisa, ferro ed acciaio, metalli non ferrosi, utensileria, posateria, ecc. - Rilascio di certificati di controllo per l'importazione e l'esportazione da e verso i Paesi della C.E.E. di ceneri, residui, cascami e rottami non ferrosi.

Divisione IX

Come la Divisione III per i prodotti di cui ai capitoli tariffa doganale: 84-85; macchine ed apparecchi, elettrotecnica, elettronica.

Divisione X

Come la Divisione III per i prodotti di cui ai capitoli tariffa doganale 86-89; ex 90; ex 94; 91; 92: mezzi di trasporto, strumenti ed apparecchi di ottica, di misura, di precisione, medico chirurgici, ecc., orologeria, strumenti ed apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono.

SERVIZIO V

Divisione XI

Legislazione e regolamentazione in materia di temporanee importazioni ed esportazioni e di restituzione di diritti - Rilascio delle relative autorizzazioni. Segreteria dell'apposito Comitato interministeriale - Lavorazioni per conto - Operazioni speciali e relative autorizzazioni.

Divisione XII

Questioni riguardanti le importazioni e le esportazioni, definitive ed in temporanea, di film e di materiale cinematografico, e rilascio delle relative autorizzazioni (capitoli tariffa doganale 37, v.d. 90.08, 90.09 e 90.10).

Divisione XIII

Contributi in conto interessi alle imprese che esercitano le attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli - Segreteria del Comitato consultivo interministeriale per l'esame delle relative richieste. Questioni relative agli Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Ufficio del direttore generale.

SERVIZIO I

Divisione I

Stato giuridico ed economico del personale dei ruoli delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva - Liquidazione assegni fissi al personale suindicato - Segreteria del Consiglio di amministrazione - Affari generali e riservati - Concorsi - Amministrazione dei capitoli di bilancio e predisposizione dei provvedimenti concernenti: compensi speciali; speciali incarichi ai sensi dell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Questioni riguardanti la posizione delle ditte che operano nel settore del commercio con l'estero e relativi collegamenti con le altre Amministrazioni - Segreteria e funzionamento della Commissione consultiva per l'adozione di cautele nei confronti di ditte non osservanti le norme valutarie e le norme sui divieti di importazione e di esportazione - Capitolo 1121 (parte); 1123; 1161.

Divisione II

Stato giuridico ed economico del personale del ruolo della carriera ausiliaria - Liquidazione assegni fissi al personale suindicato - Segreteria del Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria - Rilevazione delle presenze e del lavoro straordinario di tutto il personale - Amministrazione dei capitoli di bilancio e predisposizione dei provvedimenti concernenti: trattamenti di quiescenza; liquidazione di pensione e di indennità per cessazione dal servizio degli impiegati di tutte le categorie; spese per cura, etc. (articolo 68 testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3); compensi per lavoro straordinario a tutto il personale - Accertamenti sanitari - Cap. 1121 (parte); 1122; 1141; 1142; 1163; 1164.

Divisione III

Provvedimenti relativi al personale comandato da altre Amministrazioni ed Enti - Matricola - Ruoli di anzianità e statistiche del personale - Raccolta dei rapporti informativi - Bollettino ufficiale - Collegamento con gli Enti di previdenza e di assistenza per la completa e sollecita applicazione delle provvidenze disposte dalle leggi sociali in favore del personale dipendente e dei familiari - Studio e attuazione delle iniziative dirette ad integrare, ove occorra, il trattamento di previdenza ed assistenza del personale - Amministrazione dei capitoli di bilancio, esame dei relativi rendiconti e predisposizione dei provvedimenti concernenti: interventi assistenziali a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie; manutenzione e piccoli adattamenti di locali del Ministero, etc; servizio degli automezzi, contributi per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato - Capitolo 1121 (parte); 1170; 1171; 1201; 1275.

Divisione IV

Assunzioni obbligatorie senza concorso - Contenzioso - Questioni concernenti la gestione case per lavoratori (GESCAL) - Regolamentazione e concessione delle borse di pratica commerciale all'estero e gestione del relativo Fondo - Segreteria del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.) - Cap. 1273.

SERVIZIO II

Divisione V

Stato di previsione della spesa, richieste di maggiori assegnazioni e reiscrizioni dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi. Ripartizione in articoli dei capitoli di bilancio. Deleghe di firma. Predisposizione dei provvedimenti concernenti la costituzione del Gabinetto e delle Segreterie particolari e liquidazione delle competenze al personale addettovi, assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari di Stato - Amministrazione dei capitoli di bilancio, esame dei relativi rendiconti e predisposizione dei provvedimenti concernenti: indennità giornaliere al personale in servizio presso il Centro meccanografico, compensi per traduzioni, spese postali; telegrafiche e telefoniche; rimborso forfettario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; fitto di locali, spese per liti, etc.; spese causali, sussidi alle Camere di commercio italiane all'estero, spese riservate; contributi nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero; spese per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale all'estero (Uffici I.C.E. all'estero), contributo all'Ufficio internazionale delle esposizioni in Parigi e all'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali di Bruxelles, contributi per l'organizzazione di Mostre all'estero e per la partecipazione italiana a Fiere e Mostre all'estero - Altre eventuali spese di parte straordinaria - Registrazione e spedizione dei mandati da parte dell'apposito reparto del Centro meccanografico.

Cap. 1101; 1103; 1124; 1166; 1168; 1169; 1172; 1202; 1231; 1232; (p.m.) 1251; 1271; 1272; 1276; 1277; 1278; 1279; 1312; 1331; 5061 (Imp. Esport).

Divisione VI

Amministrazione del personale della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington (DELTEC), somministrazione dei fondi alla stessa e revisione dei rendiconti - Amministrazione dei capitoli di bilancio ed esame dei relativi rendiconti e provvedimenti concernenti: invio delle delegazioni ministeriali presso Fiere internazionali in Italia; missioni all'interno e all'estero e indennità di trasferimento; Commissioni, Comitati e liquidazione dei compensi relativi e altre spese per il funzionamento delle Commissioni, spese di rappresentanza, spese per convegni, conferenze e studi aventi per fine lo sviluppo dei traffici; concessione di contributi per la redazione, la stampa e la distribuzione di pubblicazioni, documentari cinematografici, incisioni e simili per la propaganda dei prodotti italiani all'estero.

Cap. 1051; 1102; 1104; 1105; 1125; 1126; 1127; 1152; 1162; 1173; 1253; 1274.

Divisione VII

Organizzazione e metodo (addestramento del personale, meccanizzazione e ammodernamento dei mezzi e dei metodi di lavoro e rapporto con l'Ufficio per la riforma della pubblica Amministrazione) - Amministrazione dei capitoli, esame dei relativi rendiconti e provvedimenti concernenti: corsi di formazione, aggiornamento etc.; acquisto di giornali, riviste pubblicazioni per la biblioteca e per i servizi, abbonamenti ed agenzie di stampa; spese per rilevazioni statistiche e rapporti con l'Istituto centrale di statistica; spese per la tutela e lo sviluppo delle esportazioni italiane e per lo svolgimento di specifiche indagini di mercato, spese per la diffusione di notizie relative al commercio estero.

Cap. 1151, 1165, 1167, 1252, 1311.

Divisione VIII

Esame delle richieste delle ditte per l'ammissione a compiere operazioni commerciali con l'estero soggette al vincolo della autorizzazione ministeriale - Esame e valutazione dell'attività delle ditte importatrici ed esportatrici - Titolari e procuratori di ditte commerciali ed Enti accreditati presso il Ministero - Pareri per la autorizzazione del soggiorno di stranieri in Italia e per il rilascio di passaporti per esigenze commerciali a cittadini italiani.

BIBLIOTECA:

Classificazione, compilazione degli schedari, tenuta dell'inventario e custodia dei volumi - Ordinazioni per l'acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali per la biblioteca e per i servizi del Ministero - Diramazione delle pubblicazioni edite dall'Istituto internazionale di Bruxelles per le tariffe doganali.

ECONOMATO E CASSA

Riscossioni e pagamenti - Manutenzione dei locali sede del Ministero e relativi impianti - Arredamento degli Uffici e manutenzioni dei mobili e delle attrezzature - Auto - veicoli - Forniture di stampati e di oggetti di cancelleria - Amministrazione dei fondi per le spese di ufficio - Inventari e rendiconti - Vigilanza sui servizi di carattere generale.

UFFICIO LEGISLATIVO

Elaborazione di provvedimenti normativi disposti dal Ministro - Coordinamento giuridico degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari e delle osservazioni sugli schemi di disegni di legge e sulle proposte di legge, elaborati dalle Direzioni generali competenti - Rapporti con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio, con gli altri Ministeri e con gli Organi parlamentari - Diramazione dei provvedimenti d'iniziativa del Ministero del commercio con l'estero e definitiva adesione a quelli diramati da altri Ministeri - Preparazione degli atti per il Consiglio dei Ministri - Cura dell'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi in sede parlamentare - Pareri sui problemi giuridici in genere - Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI

Rassegna tampa - Comunicati - Rapporti con la stampa: in particolare con gli uffici stampa della Presidenza della Repubblica, del Parlamento, della Presidenza del Consiglio e dei vari Ministeri - Predisposizione degli elementi di risposta alle richieste rivolte dal pubblico a mezzo della stampa. Coordinamento, dal punto di vista redazionale e grafico, di tutte le pubblicazioni promosse dal Minisero. Elaborazione ed attuazione delle iniziative di pubbliche relazioni, sia autonome che connesse con le manifestazioni promosse dal Ministero.

Roma, addì 14 settembre 1966

(7305) *Il Ministro*: TOLLOY

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1966.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 2 marzo 1965, con il quale l'avv. Gerolamo Vergine venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce;

Considerato che l'avv. Vergine è recentemente deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Benedetto Leuzzi è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce, in sostituzione dell'avv. Gerolamo Vergine, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1966

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(7785)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edgar Serrate-Alcazar, Console generale di Bolivia a Genova, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Odd Haidenreich, Console generale onorario di Norvegia a Milano.

(7627)

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John James Sinclair, Console di Gran Bretagna a Torino, sotto la sovraintendenza del Consolato generale di Gran Bretagna a Genova.

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Donald Cumming, Console di Gran Bretagna a Milano.

(7631)

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alfonso Jordan Jimenez, Console generale di Colombia a Genova.

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guillermo Eugenio Juarez, Console aggiunto di Argentina a Napoli.

(7629)

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carl Ernest Rufelds, Console del Canadà a Milano.

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Franz Matscher, Console generale d'Austria a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Verona, Vicenza, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Trento e Bolzano.

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso alla signora Francisca Celis-Campos, Console del Messico a Milano.

(7633)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di Crispano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.764.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7735)

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di Liveri (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.689.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7737)

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di Monte di Procida (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.056.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7736)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di Grumo Nevano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.292.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7738)

Autorizzazione al comune di Forio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di Forio (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.564.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7739)

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di Procida (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.736.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7740)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di Pimonte (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.613.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7741)

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di San Paolo Belsito (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.494.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7742)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di Somma Vesuviana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.746.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7743)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 5 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,66	624,72	—	624,75	624,70	624,60	624,75	624,75	624,75	624,75
$ Can.	579,11	579 —	—	578,90	578,90	579,25	579 —	578,90	579 —	579 —
Fr. Sv.	144,23	144,21	—	144,185	144,18	144,22	144,215	144,185	144,25	144,25
Kr. D.	90,53	90,53	—	90,56	90,60	90,53	90,55	90,56	90,56	90,55
Kr. N.	87,41	87,41	—	87,42	87,45	87,40	87,4225	87,42	87,42	87,42
Kr. Sv.	120,40	120,85	—	120,86	120,75	120,85	120,85	120,86	120,86	120,80
Fol.	172,71	172,70	—	172,62	172,60	172,72	172,62	172,62	172,71	172,65
Fr. B.	12,50	12,505	—	12,50625	12,49	12,48	12,5075	12,50625	12,50	12,50
Franco francese	126,61	126,62	—	126,625	126,60	126,61	126,625	126,625	126,59	126,60
Lst.	1743,93	1744 —	—	1744,125	1743,75	1743,80	1744,125	1744,125	1744,27	1743,90
Dm. occ.	156,62	156,68	—	156,69	156,60	156,37	156,685	156,69	156,66	156,68
Scell. Austr.	24,19	24,20	—	24,19875	24,12	24,19	24,1975	24,19875	24,19	24,195
Escudo Port.	21,74	21,75	—	21,75	21,75	21,74	21,745	21,75	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,42	10,43	—	10,435	10,42	10,42	10,4325	10,435	10,42	10,425

Media dei titoli del 5 ottobre 1966

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,85	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,475	» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,325	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,75	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,55	» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,60	» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575	» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1966

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	624,75	1 Franco belga	12,507
1 Dollaro canadese	578,95	1 Franco francese	126,625
1 Franco svizzero	144,20	1 Lira sterlina	1744,125
1 Corona danese	90,555	1 Marco germanico	156,687
1 Corona norvegese	87,421	1 Scellino austriaco	24,198
1 Corona svedese	120,855	1 Escudo Port.	21,747
1 Fiorino olandese	172,62	1 Peseta Sp.	10,434

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 Mod. 241 D.P. — Data: 9 settembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Di Benedetto Angelina, nata ad Atripalda il 3 ottobre 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 51.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 settembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6948)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano regolatore generale di Brisighella (Ravenna)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1966, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 272, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Brisighella (Ravenna).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(7577)

Approvazione del piano di zona del comune di Stra (Venezia)

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 1500, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Stra (Venezia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7578)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « M. R. Imbriani » di Corato ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 11394/ Div. 2 del 18 maggio 1966, il preside della Scuola media statale « M. R. Imbriani » di Corato (Bari), in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica, è autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 50.000, in titoli, per incrementare il capitale del premio di studio « Michele Balducci ».

(7579)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1966, registro 41 Pubblica istruzione, foglio n. 313, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Stefano e Agostino Della Pietra e Andrea Cimini avverso il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961 con il quale veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio del comune di Maiori (Salerno).

(7366)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 162, è stato in parte accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Leonardo Morelli avverso il decreto ministeriale in data 8 marzo 1962, con il quale era stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'albero di lauro-canfora e terreno circostante di proprietà del ricorrente, sito in Napoli, via Corigliano, che per l'effetto viene in parte liberato dal vincolo.

(7497)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 luglio 1966 dal signor Benkovic Antonio, nato a Pisino (Pola) l'8 febbraio 1941, residente a Trieste in strada di Fiume n. 17, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Benco;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Benkovic Antonio è ridotto nella forma italiana di Benco.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Ruiz Hernandez Elisa, nata a Santa Cruz di Tenerife (Spagna) il 1° luglio 1945, moglie;

2) Benkovic Carolina, nata a Trieste il 4 luglio 1965, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7436)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento all'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 31 marzo 1966, relativo alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visto il successivo decreto in data 15 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 3 agosto 1966, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice;

Considerato che occorre fissare la data in cui avranno luogo le prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di cui alle premesse, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 9 e 10 dicembre 1966, alle ore 8,30.

Roma, addì 10 settembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(7650)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del pubblico concorso per esami e per titoli a sedici posti di aspirante assuntore di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per il Compartimento di Cagliari.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato, n. 14 del 31 luglio 1966 (parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 65 del direttore del Compartimento di Cagliari in data 20 maggio 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il pubblico concorso per esami e per titoli a sedici posti di aspirante assuntore di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per il suddetto Compartimento.

(7766)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario di Pomezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 5 febbraio 1966, successivamente modificato con decreto in data 26 marzo 1966, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario di Pomezia;

Considerato che il prof. Giuseppe Giunchi con telegramma in data 12 settembre 1966, diretto al presidente della Commissione giudicatrice e qui rimesso dal predetto in originale ha rassegnato le dimissioni a causa di improrogabili imprevisti impegni accademici;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sua sostituzione con altro docente universitario di ruolo o fuori ruolo scegliendolo nella terna a suo tempo comunicata dall'Ordine dei medici della provincia di Roma con nota n. 12777 B in data 23 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 2962 in data 5 febbraio 1966, successivamente modificato il 26 marzo 1966, il prof. Umberto Serafini docente di patologia medica presso l'Università di Sassari è nominato componente della Commissione in epigrafe indicata in sostituzione del prof. Giunchi dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 13 settembre 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(7483)

Modifica al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 21 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1966 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma n. 59 del 26 luglio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965;
Considerato che nel bando predetto è stata inclusa la seconda condotta medica del comune di Genazzano, per la quale il Comune stesso ha deliberato la soppressione;
Atteso che per evitare possibili inconvenienti di ordine giuridico, pur nelle more della definizione della pratica concernente l'abolizione della condotta di cui trattasi, appare opportuno stralciare dal bando di concorso succitato la condotta in parola;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La seconda condotta medica del comune di Genazzano è stralciata dal bando di concorso indicato in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 9 settembre 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(7484)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3730 del 31 maggio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di: Fiuggi, Isola del Liri, Sora e Veroli;
Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1820 del 14 marzo 1966;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Zaio Augusto	punti	178,754	su 240
2. Di Martino Mario	»	176,933	»
3. Di Paolantonio Francesco	»	138,979	»
4. Gabriele Alfredo	»	128,892	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 13 settembre 1966

Il medico provinciale: LANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6050 del 13 settembre 1966 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di: Fiuggi, Isola del Liri, Sora e Veroli;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai singoli candidati nella domanda di partecipazione al concorso;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti, per essere risultati vincitori del concorso indicato in premessa, sono nominati ufficiali sanitari del Comune a fianco di ciascuno indicato:

Zaio Augusto: comune di Fiuggi;
Di Martino Mario: comune di Isola del Liri;
Di Paolantonio Francesco: comune di Sora;
Gabriele Alfredo: comune di Veroli.

I sanitari predetti dovranno assumere regolare servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data del presente decreto.

I sindaci dei comuni di Fiuggi, Isola del Liri, Sora e Veroli sono incaricati dell'esecudione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 19 settembre 1966

Il medico provinciale: LANNA

(7574)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1966, n. 25.
Provvidenze integrative in materia di assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 26 *del* 6 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Sovvenzioni e sussidi per la gestione di mense, doposcuola e case dello studente

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni e sussidi a Comuni, Patronati scolastici, Casse scolastiche e ad altri Enti, che curano l'assistenza scolastica senza fine di lucro, per la gestione:

a) di mense e refezioni scolastiche;
b) di doposcuola;
c) di case dello studente.

Art. 2.

Per la concessione delle provvidenze, di cui all'articolo precedente, sono delegati:

a) nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, salvo quanto stabilito alla successiva lettera *b*), le Province della Regione;

b) nell'ambito del territorio assegnato al Circondario di Pordenone, il Consorzio generale dei Comuni del Circondario di Pordenone, dalla data in cui esso sarà costituito.

Art. 3.

Le domande di concessione delle provvidenze indicate nell'art. 1 debbono essere presentate all'Amministrazione delegata, competente per territorio, entro il 15 luglio di ciascun anno.

A ciascuna domanda devono essere allegati il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa.

Entro il 15 settembre l'Amministrazione delegata, sentito il provveditore agli studi, predispone il programma degli interventi per il successivo anno scolastico e lo trasmette all'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali.

Art. 4.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla istruzione ed alle attività culturali, approva i programmi annuali degli interventi e ripartisce i fondi disponibili fra le Amministrazioni delegate, in relazione alle effettive esigenze. Il versamento della quota a ciascuno assegnata è disposto con decreto dell'Assessore medesimo.

Art. 5.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Amministrazioni, di cui all'art. 2, debbono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Salvo quanto disposto dall'art. 34 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può sempre annullare o revocare, per vizi di legittimità o di merito, i provvedimenti emessi dalle Amministrazioni delegate.

Qualora non siano osservate le direttive, di cui al primo comma, o si verifichino altre omissioni od irregolarità, l'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, previa deliberazione dela Giunta regionale, potrà sostituirsi alle Amministrazioni regionali.

Art. 6.

Alla liquidazione delle spese sostenute dalle Amministrazioni delegate, per l'esercizio delle funzioni cui la delega si riferisce, provvederà la Giunta regionale. Il rimborso sarà disposto con decreto del Presidente della Giunta medesima.

CAPO II

Sussidi straordinari a favore di studenti bisognosi

Art. 7.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi straordinari a studenti meritevoli che si trovino in particolari disagiate condizioni economiche.

Art. 8.

Le domande di concessione dei sussidi straordinari, di cui all'articolo precedente, debbono dai richiedenti essere presentate ai Comuni di residenza, i quali le trasmetteranno all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, corredate con le proprie osservazioni e con il parere delle competenti Autorità scolastiche.

I sussidi sono assegnati con decreto dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale. Nella determinazione dei medesimi si dovrà tener conto delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, del particolare disagio economico, desunto dalle condizioni di vita familiare, dei punti di merito, conseguiti nel precedente anno scolastico, nonchè delle esigenze relative ai vari livelli di studio.

CAPO III

Norma transitoria e disposizioni finanziarie

Art. 9.

Nella prima applicazione della presente legge, i termini di cui all'art. 3 saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 198 con la denominazione: « Sovvenzioni e sussidi a Comuni, Patronati scolastici, Casse scolastiche ed altri Enti per la gestione di mense e refezioni scolastiche, di doposcuola e di case dello studente » e con lo stanziamento di lire 80 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante storno dell'importo di lire 50 milioni dal capitolo 380 e dell'importo di lire 30 milioni dal capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966.

L'onere di lire 80 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1966, fa carico al sopracitato capitolo 198 e quello di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1970 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

L'onere per il rimborso delle spese sostenute dalle Amministrazioni delegate, di cui all'art. 6 della presente legge, previsto per l'esercizio in corso di lire 1 milione, farà carico al capitolo 487 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966. L'onere per gli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 11.

Per le finalità previste dall'art. 7 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 199 con la denominazione: « Sussidi straordinari a studenti meritevoli che si trovino in particolari disagiate condizioni economiche » e con lo stanziamento di lire 20 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966.

L'onere di lire 20 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1966, fa carico al sopracitato capitolo 199 e quello di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1970 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° settembre 1966.

per il Presidente della Giunta regionale

l'Assessore
designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento
GIACOMETTI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1966, n. 26.

Contributi per il completamento delle opere dell'aeroporto giuliano di Ronchi dei Legionari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 26 *del* 6 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento delle opere aeroportuali dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, al « Consorzio per l'aeroporto giuliano », contributi annui costanti di lire 30 milioni, per la durata di anni 20, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1966.

E' consentito al Consorzio per l'aeroporto giuliano lo sconto presso Istituti finanziari dei contributi di cui al precedente comma. Le modalità di erogazione dei medesimi saranno stabilite con apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale.

Art. 2.

Per la concessione del contributo previsto dall'art. 1 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1966, il limite di impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo n. 751 con la denominazione: « Contributo al Consorzio per l'aeroporto giuliano ».

A favore di detto capitolo si provvede mediante storno — ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9 — della disponibilità di lire 30 milioni accertata sullo stanziamento iscritto al capitolo 25911741 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

L'onere di lire 30 milioni, per l'esercizio finanziario 1966, fa carico al sopracitato capitolo n. 751 e quello rilativo agli esercizi dal 1967 al 1985 graverà sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° settembre 1966.

per il Presidente della Giunta regionale

l'Assessore
designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento
GIACOMETTI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1966, n. 27.

Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 26 *del* 6 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell'art. 9 della Costituzione e delle vigenti leggi statali sulla protezione delle bellezze naturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) ad emanare, nel quadro della disciplina normativa, di cui alla legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, e con il rispetto delle attribuzioni dell'autorità militare, i provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento ed il deturpamento delle cavità naturali della Regione;

b) ad incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, anche mediante concessione di premi, sovvenzioni e sussidi mediante finanziamento di pubblicazioni;

c) a favorire, anche mediante contributi, la organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.

Art. 2.

I provvedimenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore all'istruzione e alle attività culturali e debbono, entro dieci giorni, essere comunicati, per la ratifica, al Ministero della pubblica istruzione. In caso di mancata comunicazione nel termine anzidetto o di mancata ratifica entro sessanta giorni dalla comunicazione, tali provvedimenti si intendono decaduti.

Le iniziative e gli interventi, di cui alle lettere *b*) *e c*) dell'articolo precedente, sono adottati su proposta dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3.

E' istituito il catasto regionale delle grotte, in cui saranno elencate tutte le grotte della Regione Friuli-Venezia Giulia, con la descrizione di ciascuna di esse e con la indicazione dei relativi dati topografici e metrici, dei rilievi speleologici e geologici eseguiti e di ogni altra notizia utile.

Con apposito regolamento saranno disciplinati l'impianto e la tenuta del catasto regionale delle grotte. Il relativo servizio potrà essere affidato a sezione del C.A.I. specializzata in ricerche speleologiche alle condizioni che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1969, le seguenti spese per l'importo massimo di:

a) lire 6 milioni per le iniziative e gli interventi di cui all'art. 1;

b) lire 4 milioni per l'iniziativa di cui all'art. 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966 sono istituiti i seguenti capitoli:

— 485 con la denominazione: « Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamento di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici nonchè contributi diretti a favorire l'organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche » e con lo stanziamento di lire 6 milioni;

— 470 con la denominazione: « Spese per l'istituzione del catasto regionale delle grotte » e con lo stanziamento di lire 4 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante storno dell'importo complessivo di lire 10 milioni dal capitolo 79 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966.

L'onere di cui al primo comma del presente articolo relativo all'esercizio finanziario 1966, fa carico, per lire 6 milioni di cui alla lettera *a*), al precitato capitolo 485 e per lire 4 milioni di cui alla lettera *b*), al summenzionato capitolo 470.

L'onere relativo agli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° settembre 1966.

per il Presidente della Giunta regionale

l'Assessore
designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento
GIACOMETTI

(7022)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.